



Bruxelles, 11.6.2020
COM(2020) 399 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**Terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non
essenziali verso l'UE**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE

I Introduzione

La pandemia di Covid-19 ha generato un'emergenza sanitaria senza precedenti in tutta l'Unione europea, facendo della protezione della salute pubblica la priorità assoluta sia per l'UE che per gli Stati membri.

Tutti gli Stati membri hanno preso provvedimenti per limitare l'impatto del virus. Le misure adottate, necessarie per salvaguardare la salute e il benessere dei nostri cittadini, hanno però avuto gravi conseguenze per la libera di circolazione all'interno dell'UE e per il funzionamento e l'integrità dello spazio Schengen. La maggior parte degli Stati membri e degli Stati associati Schengen ha introdotto controlli temporanei alle frontiere interne e misure di restrizione alla libera circolazione nell'Unione.

Uno spazio unico basato sulla libera circolazione e senza verifiche alle frontiere interne come lo spazio Schengen richiede una politica comune e strettamente coordinata sulle frontiere esterne dell'UE e, a maggior ragione, l'attuale pandemia impone un approccio coerente e comune nei confronti dei paesi terzi, con l'obiettivo primario di proteggere la salute pubblica. Fin dall'inizio della pandemia la Commissione europea si è impegnata al massimo per assicurare che tutti gli Stati membri dell'UE e gli Stati associati Schengen agissero in modo uniforme¹.

Il 10 marzo 2020 i capi di Stato o di governo dell'Unione europea hanno evidenziato la necessità di un approccio europeo comune alla Covid-19. Il 16 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione² in cui raccomandava una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali dai paesi terzi verso la zona UE+³, sulla cui base è stato raggiunto, il 17 marzo 2020, l'accordo su un'azione coordinata alle frontiere esterne. Da allora tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione dell'Irlanda) e gli Stati associati Schengen (di seguito congiuntamente denominati "gli Stati membri") hanno adottato decisioni nazionali per attuare la restrizione dei viaggi.

L'8 aprile 2020⁴ e l'8 maggio 2020⁵ la Commissione ha adottato due comunicazioni di follow-up, nell'ultima delle quali ha invitato gli Stati membri a prorogare la restrizione dei viaggi fino al 15 giugno 2020.

La restrizione temporanea dei viaggi si applica a tutti gli spostamenti non essenziali da paesi terzi verso la zona UE+⁶. Tuttavia, per limitarne l'impatto al minimo necessario, la

¹ Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

² COM(2020) 115 del 16 marzo 2020.

³ La "zona UE+" include tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) e i quattro paesi associati Schengen, nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora questi ultimi decidano di allinearsi.

⁴ COM(2020) 148 dell'8 aprile 2020.

⁵ COM(2020) 222 dell'8 maggio 2020.

⁶ Per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini degli Stati partecipanti al meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) di ritorno su voli di rimpatrio facilitati dall'UCPM, e dei loro familiari, nonché dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, tali persone sono esentate dall'applicazione della restrizione dei viaggi non essenziali per fare ritorno a casa.

raccomandazione escludeva dalla restrizione categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale⁷.

Poiché il periodo raccomandato per mantenere le restrizioni dei viaggi alle frontiere esterne terminerà il 15 giugno 2020, la presente comunicazione propone un approccio per la revoca graduale e coordinata di tali restrizioni, basato su una serie di principi e criteri comuni che permettono di individuare i paesi terzi rispetto ai quali è possibile eliminare la restrizione dei viaggi non essenziali nella zona UE+.

II Evoluzione e valutazione della situazione

Il 15 aprile 2020 la presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio europeo hanno adottato una "Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19"⁸, che stabilisce come i controlli alle frontiere interne debbano essere revocati in modo graduale e coordinato prima che, in una seconda fase, le restrizioni temporanee alle frontiere esterne possano essere allentate e le persone non residenti nell'UE possano riprendere i viaggi non essenziali verso l'UE.

In linea con questi principi, il 13 maggio la Commissione ha presentato la comunicazione "Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne"⁹, nell'ambito delle misure di sostegno relative al turismo e ai trasporti. La comunicazione stabilisce un approccio coordinato, equilibrato e graduale per l'eliminazione delle restrizioni dei viaggi e dei controlli alle frontiere interne e prevede, in una seconda fase, la revoca delle restrizioni dei viaggi non essenziali verso l'UE attraverso la frontiera esterna. Tenendo ben presente la sequenza, i due processi possono seguire un metodo e criteri sostanzialmente simili relativi alla situazione epidemiologica, alle misure di contenimento, compreso il distanziamento interpersonale, e alle considerazioni di natura economica e sociale.

Nella riunione del 5 giugno 2020 i ministri degli Affari interni hanno parlato della risposta alla pandemia di Covid-19 e del modo di procedere verso la revoca delle nuove restrizioni, concordando sul fatto che, se gli Stati membri e le istituzioni dell'UE hanno collaborato strettamente per contenere la diffusione del virus, ora che la situazione sta migliorando il coordinamento rimane essenziale. La presidenza ha inoltre osservato che la maggior parte degli Stati membri eliminerà i controlli alle frontiere interne e le relative restrizioni dei viaggi entro il 15 giugno e che altri dovrebbero farlo entro la fine del mese. I ministri hanno discusso sul periodo durante il quale dovrebbero essere mantenute le restrizioni dei viaggi nell'UE riguardo all'ingresso dei cittadini di paesi terzi, e sulle misure e sui criteri che potrebbero essere applicati una volta iniziata la revoca delle restrizioni. Hanno concordato sulla necessità di un approccio unificato per l'eliminazione graduale delle restrizioni dei viaggi non essenziali

⁷ Tali categorie dovrebbero comprendere:

- operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani;
- lavoratori frontalieri;
- lavoratori stagionali del settore agricolo;
- personale del settore dei trasporti;
- diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali, personale militare e operatori umanitari impegnati nell'esercizio delle proprie funzioni;
- passeggeri in transito;
- passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;
- persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari nel rispetto del principio di *non-refoulement*.

⁸ https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-lifting-containment-measures_it.pdf

⁹ C(2020) 3250 final del 13 maggio 2020.

verso l'UE, secondo criteri chiari, e hanno invitato la Commissione a proporre un percorso per la revoca coordinata delle restrizioni alle frontiere esterne.

La situazione epidemiologica nella zona UE+ mostra una tendenza costante al miglioramento: negli ultimi 14 giorni la zona UE+, ad eccezione di alcune regioni, ha registrato meno di 100 nuovi contagi ogni 100 000 abitanti¹⁰. In linea con la comunicazione del 13 maggio e con le raccomandazioni ivi contenute, si può considerare che oggi tutti gli Stati membri siano, come minimo, entrati nella fase 1 quale descritta nella comunicazione (vale a dire, abbiano iniziato a revocare parzialmente le restrizioni dei viaggi e i controlli alle frontiere interne).

Vari Stati membri hanno già soppresso i controlli alle frontiere interne e le restrizioni alla libera circolazione nell'UE, compresi gli obblighi di quarantena dopo tali spostamenti, e altri prevedono di farlo a partire dal 15 giugno 2020. **La Commissione incoraggia vivamente gli Stati membri rimanenti a completare il processo di revoca dei controlli alle frontiere interne e delle restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'UE entro il 15 giugno 2020.**

A partire da tale data, dato l'attuale miglioramento della situazione epidemiologica nella zona UE+ e in una serie di paesi in tutto il mondo, la Commissione ritiene che non sia più necessario applicare a tutti i paesi terzi le restrizioni dei viaggi alle frontiere esterne e che queste ultime possano iniziare a essere gradualmente revocate. Tale processo dovrebbe basarsi su criteri chiari ed essere sottoposto a costante monitoraggio. In linea con la tabella di marcia comune, le restrizioni dei viaggi per le persone residenti in tali paesi dovrebbero essere eliminate solo dopo la revoca dei controlli alle frontiere interne e delle restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'UE. Per i rimanenti paesi terzi, che non soddisfano ancora i criteri, continuerebbero ad applicarsi le restrizioni dei viaggi non essenziali, con le esenzioni previste nella comunicazione del 16 marzo.

Allo stesso tempo, l'esperienza degli ultimi mesi ha dimostrato la necessità di ampliare le categorie di viaggiatori esentate. I cittadini dell'UE, i cittadini degli Stati associati Schengen e i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, nonché i loro familiari, dovrebbero essere autorizzati a recarsi nella zona UE+ per qualsiasi motivo e non solo per fare ritorno a casa. Qualora provengano da paesi terzi per i quali continuano ad applicarsi le restrizioni dei viaggi non essenziali, possono essere soggetti alle prescrizioni sanitarie dello Stato membro di destinazione, quali l'autoisolamento.

L'elenco dei viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale dovrebbe essere ampliato per includere anche le persone che viaggiano per motivi di studio e i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati, se il loro lavoro è necessario dal punto di vista economico e non può essere posticipato o svolto all'estero.

Pertanto la Commissione raccomanda che, laddove le restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso l'UE non sono revocate, le esenzioni siano modificate come previsto al punto VII, "Conclusioni".

III Principi

Tutte le necessarie decisioni coordinate adottate dagli Stati membri in merito alla revoca della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE dovrebbero basarsi sui principi guida esposti qui di seguito.

(i) Non discriminazione: residenza come fattore decisivo

¹⁰ Si vedano i dati disponibili sul sito web del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC): <https://gap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html>

Nel decidere se la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE si applichi a un cittadino di paese terzo, il fattore decisivo dovrebbe essere la residenza in un paese terzo per il quale tale restrizione non è stata revocata (e non la cittadinanza).

(ii) Flessibilità

Dovrebbe essere chiaro che le decisioni di revoca delle restrizioni adottate secondo il meccanismo di coordinamento definito qui di seguito manterrebbero sempre una piena flessibilità: sarà sempre possibile reintrodurre le restrizioni dei viaggi, se necessario, per uno specifico paese terzo qualora questo non soddisfi più le condizioni previste dalla lista di controllo, in particolare se la sua situazione epidemiologica peggiora o se cambia la situazione relativa alla reciprocità.

(iii) Approccio comune e coordinato

Ora che sta per cominciare la revoca delle restrizioni dei viaggi e dei controlli alle frontiere interne dell'UE, può essere avviata la seconda fase del processo previsto dalla tabella di marcia comune. Sulla base delle loro competenze nel settore delle frontiere, gli Stati membri dovrebbero avviare discussioni per stabilire un elenco di paesi per i quali intendono revocare le restrizioni dei viaggi. Le decisioni possono risultare efficaci solo se attuate contemporaneamente e in modo uniforme da tutti gli Stati membri per tutte le frontiere esterne.

Il fatto che alcuni Stati membri annuncino la revoca delle restrizioni alle loro frontiere esterne, senza consultare altri Stati membri, rischia gravemente di compromettere l'integrità dello spazio Schengen: poiché i cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen possono circolarvi liberamente, decisioni di questo tipo adottate da uno Stato membro possono avere conseguenze per altri Stati membri. È quindi importante che le decisioni sulla revoca delle restrizioni dei viaggi siano adottate nel quadro del meccanismo di coordinamento definito qui di seguito.

IV Criteri e lista di controllo

Visto che la situazione epidemiologica in diversi paesi terzi rimane critica e dipende dalle misure adottate da tali paesi e dalla loro capacità di contenere la diffusione del virus, **in questa fase non è possibile una revoca generale delle restrizioni dei viaggi non essenziali verso la zona UE+.** La Commissione propone pertanto un approccio per un'eliminazione graduale e coordinata delle restrizioni dei viaggi.

Per garantire che questo processo segua un'impostazione chiara e coerente, occorre che le decisioni nazionali siano coordinate tra loro e basate su criteri comuni e obiettivi. Tali criteri sono stati discussi nel corso di varie riunioni del "Gruppo d'informazione Covid-19 - Affari interni". Gli Stati membri hanno espresso il loro parere in proposito tramite un questionario, nella consapevolezza che i criteri devono essere abbastanza flessibili da essere applicati a un gruppo di paesi terzi molto ampio (circa 170). La disponibilità e l'affidabilità dei dati ottenuti dai paesi terzi è della massima importanza e dovrebbe essere considerata un criterio fondamentale: le decisioni possono essere adottate solo sulla base di dati chiari e accurati.

Tenendo presente che sarà probabilmente necessario considerare fattori di natura economica e sociale, la riflessione sulla revoca delle restrizioni di viaggio alle frontiere esterne dovrebbe basarsi sui criteri elencati qui di seguito, che sono sostanzialmente in linea con quelli definiti nella comunicazione del 13 maggio.

(i) Valutazione della somiglianza della **situazione epidemiologica** e della risposta alla Covid-19 nei paesi terzi

Le restrizioni dei viaggi dovrebbero essere revocate dapprima riguardo ai paesi terzi che registrano una situazione epidemiologica comparabile o migliore della media della zona UE+ e in cui esistono capacità sufficienti. Per questo è necessario che i dati disponibili su un paese terzo siano sufficientemente validi da consentire di prendere decisioni. Le restrizioni dei viaggi non dovrebbero essere revocate nei confronti di paesi terzi la cui situazione è peggiore della media della zona UE+.

In relazione a un paese terzo occorre valutare, in base ai dati messi a disposizione dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e da altre fonti, i seguenti criteri fondamentali:

- il numero di nuovi contagi ogni 100 000 abitanti;
- l'andamento del tasso di nuovi contagi; e
- la risposta complessiva del paese alla Covid-19, tenuto conto delle informazioni disponibili su aspetti quali i test, il monitoraggio, il tracciamento dei contatti, il contenimento, le cure e la segnalazione.

(ii) Applicazione di **misure di contenimento durante i viaggi**, compreso il distanziamento interpersonale, creando e mantenendo al contempo un clima di fiducia

Una condizione preliminare per l'abolizione delle restrizioni dei viaggi è la capacità di garantire che le misure di contenimento, compreso il distanziamento interpersonale, siano rispettate lungo l'intero itinerario, dal luogo di origine a quello di destinazione, compreso ogni eventuale transito attraverso zone ad alto rischio. Laddove sia più difficile garantire il distanziamento interpersonale, dovrebbero essere introdotte salvaguardie e misure supplementari non discriminatorie e proporzionate che portino a livelli di protezione equivalenti, conformemente alle raccomandazioni formulate dalla Commissione per il settore dei trasporti e il comparto ricettivo¹¹.

Un altro aspetto da tenere presente è il grado in cui si prevede che il paese terzo interessato possa essere utilizzato come punto di transito per viaggiatori provenienti da paesi terzi che non soddisfano ancora i criteri.

(iii) Reciprocità e avvertenze di viaggio

Molti paesi terzi hanno imposto da parte loro restrizioni dei viaggi ai cittadini provenienti dall'UE. Per garantire parità di trattamento per i cittadini dell'UE, i paesi terzi dovrebbero anch'essi revocare le restrizioni dei viaggi nei confronti dell'UE, in modo da avere disposizioni simili o comparabili a quelle dell'UE. Questo processo non può essere selettivo: dovrebbe applicarsi a **tutti** gli Stati membri dell'UE e gli Stati Schengen.

Dovrebbero essere prese in considerazione le avvertenze di viaggio pubblicate dagli Stati membri riguardo al paese terzo interessato, dato che la revoca reciproca delle restrizioni dei viaggi provocherà probabilmente un aumento dei viaggi dall'UE verso tale paese. La situazione epidemiologica nel paese terzo in questione dovrebbe essere abbastanza stabile da escludere con sufficiente certezza la possibilità che un gran numero di cittadini vi rimangano bloccati nei prossimi mesi e debbano essere rimpatriati.

(iv) Lista di controllo

¹¹ C(2020) 3139 e C(2020) 3251.

I criteri esposti sopra costituiscono la base della lista di controllo che figura in allegato, che gli Stati membri dovranno usare per le necessarie decisioni coordinate. Scopo della lista di controllo è individuare un terreno comune tra gli Stati membri, e quindi un approccio comune nella zona UE+, per valutare se la situazione in un paese terzo e le misure da esso adottate per combattere il virus siano sufficienti a consentire la revoca delle restrizioni dei viaggi non essenziali verso la zona UE+. Ulteriori dettagli riguardo al coordinamento di questo processo sono specificati al punto V, "Meccanismo di coordinamento".

Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare i viaggiatori dell'obbligo di seguire le norme nazionali sulle misure di contenimento o sulle regole di distanziamento interpersonale, ad esempio mediante un unico sito web consultabile in via preliminare dai viaggiatori. Dovrebbero inoltre garantire che, all'ingresso sul loro territorio, i cittadini ricevano informazioni adeguate e, laddove fattibile, un SMS automatico contenente informazioni sul punto d'informazione nazionale o regionale relativo alle misure e restrizioni speciali applicate durante la pandemia di Covid-19, nonché indicazioni su chi contattare qualora si manifestino sintomi di Covid-19. La Commissione aiuterà gli Stati membri a fare in modo che i cittadini e i viaggiatori ottengano tutte le informazioni necessarie¹².

V Meccanismo di coordinamento

Dall'inizio della pandemia, la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati in uno scambio regolare di informazioni e buone pratiche in vari consessi, anche a livello tecnico attraverso il "Gruppo d'informazione Covid-19 - Affari interni" e il comitato per la sicurezza sanitaria. La Commissione continuerà pertanto a sostenere tali consessi per gli scambi allo scopo di facilitare e preparare la necessaria decisione coordinata degli Stati membri in merito all'individuazione dei paesi terzi per i quali si può procedere alla revoca graduale delle restrizioni dei viaggi alle frontiere esterne, sulla base dei dati provenienti da tutte le fonti pertinenti, tra cui l'ECDC e l'OMS.

Inoltre è fondamentale che ci sia un chiaro punto centrale a cui tutte le misure e iniziative prese dagli Stati membri vengano comunicate e rese note alla Commissione e agli altri Stati membri. È altresì opportuno svolgere attività intense e coordinate di comunicazione e informazione con i paesi terzi. Le delegazioni dell'UE saranno coinvolte e potranno fornire sostegno in questo senso.

Per portare avanti tale processo, la Commissione, a seguito di una prima valutazione a livello nazionale basata sui dati disponibili dell'ECDC, dell'OMS e di altre fonti pertinenti, sulla lista di controllo di cui in allegato e sulle informazioni fornite dalle delegazioni dell'UE, propone che si tenga una prima discussione in seno al "Gruppo d'informazione Covid-19 - Affari interni" per redigere un progetto di elenco di paesi per i quali potrebbero essere revocate le restrizioni dei viaggi. La messa a punto di un approccio concreto e coordinato e l'aggiornamento dell'elenco di paesi dovrebbero avvenire nell'ambito dell'efficace quadro esistente del meccanismo dei dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR), considerate la natura dinamica del processo e la necessità di aggiornamenti periodici.

Sulla base dei risultati delle discussioni in seno al meccanismo IPCR, la Commissione invita il Consiglio ad agire in vista dell'adozione, da parte degli Stati membri Schengen unitamente agli Stati associati Schengen, di un approccio concreto e coordinato sull'elenco di paesi per i quali possono essere revocate le restrizioni dei viaggi a partire dal 1° luglio. È opportuno che l'elenco venga aggiornato periodicamente e che vi sia una comunicazione regolare con i paesi terzi per spiegare l'intero processo svolto dall'UE.

¹² Il sito web "Riaprire" e un'apposita app per cittadini e turisti forniranno dati, trasmessi dagli Stati membri, su trasporti, sanità pubblica e turismo.

Per quanto riguarda tutti i paesi terzi che non figurano nell'elenco, la Commissione raccomanda che gli Stati membri proroghino la restrizione dei viaggi non essenziali fino a quando tali paesi saranno inclusi nell'elenco. L'elenco dovrebbe essere aggiornato periodicamente in linea con i criteri esposti nella presente comunicazione, e la restrizione dei viaggi dovrebbe essere valutata in funzione dei nuovi sviluppi.

La gestione delle frontiere esterne è una responsabilità a cui gli Stati membri adempiono nel proprio interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri. Le decisioni unilaterali degli Stati membri di revocare le restrizioni agli arrivi nei confronti di viaggiatori residenti in paesi terzi aggiuntivi, che non sono stati individuati secondo un approccio coordinato, comportano una responsabilità supplementare per gli Stati membri interessati, considerati il principio della libera circolazione all'interno dello spazio Schengen e la priorità assoluta di tutelare la salute pubblica; pertanto dovrebbero essere prese unicamente in via eccezionale e previa consultazione degli altri Stati membri.

VI Paesi confinanti con l'UE

La Commissione si è dichiarata disposta ad associare strettamente la regione dei Balcani occidentali all'attuazione della sua "Tabella di marcia europea comune verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19". Al di là dell'impegno di finanziamento assunto dall'UE per sostenere la ripresa dei Balcani occidentali nel periodo successivo alla pandemia di Covid-19, il rafforzamento della connettività e un migliore accesso al mercato dell'UE dovrebbero essere tra i risultati principali che spianerebbero la strada a una maggiore integrazione economica tra la regione e l'UE.

La situazione epidemiologica in questa regione è pari o migliore rispetto a quella dell'UE. Il numero complessivo di casi in tutta la regione è significativamente inferiore a quello dell'UE.

Inoltre, tenuto conto dell'importanza della regione per quanto riguarda i trasporti, e il ripristino e la ripresa delle attività turistiche, compreso il traffico transfrontaliero/transtoritoriale, la Commissione raccomanda di iniziare a revocare le restrizioni alle frontiere esterne dell'UE per i paesi di questa regione già alla scadenza dell'attuale proroga, vale a dire il 1° luglio 2020.

In linea con le "Linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti"¹³, i cittadini di San Marino, Andorra, Monaco e dello Stato della Città del Vaticano/della Santa Sede dovrebbero essere equiparati ai cittadini degli Stati membri per l'applicazione della restrizione dei viaggi non essenziali. Pertanto, gli Stati membri dell'UE dovrebbero consentire l'ingresso dei cittadini di tali Stati e dei cittadini di paesi terzi ivi residenti per permetterne il rientro a casa. Non sono quindi necessari ulteriori interventi in relazione a questi microstati europei.

VII Conclusioni

Il processo di revoca delle restrizioni dei viaggi e dei controlli alle frontiere interne in seno all'UE è ormai saldamente avviato. È opportuno che, in una seconda fase, siano revocate le restrizioni alle frontiere esterne dell'UE, in linea con l'approccio suesposto.

L'azione parallela e coordinata alle frontiere esterne della zona UE+ è essenziale. Tale azione può risultare efficace solo se attuata in modo rigorosamente coordinato e uniforme da tutti gli

¹³ C(2020) 2050 del 30 marzo 2020.

Stati membri per tutte le frontiere esterne. A questo proposito la Commissione fornirà sostegno al meccanismo IPCR per stabilire un elenco di paesi nei confronti dei quali gli Stati membri revocheranno le restrizioni dei viaggi in modo coordinato e graduale, in funzione degli aggiornamenti periodici dell'elenco stesso. Sulla base dei risultati delle discussioni in seno al meccanismo IPCR, la Commissione invita il Consiglio ad agire in vista dell'adozione, da parte degli Stati membri Schengen unitamente agli Stati associati Schengen, di un approccio concreto e coordinato sull'elenco di paesi per i quali possono essere revocate le restrizioni dei viaggi a partire dal 1° luglio. Tale elenco dovrebbe essere aggiornato regolarmente.

La Commissione ricorda che, riguardo ai paesi per i quali è stato deciso di revocare le restrizioni alle frontiere esterne, rimane naturalmente la possibilità di negare l'ingresso a cittadini di paesi terzi considerati una minaccia per la salute pubblica, conformemente alle condizioni di ingresso fissate nel codice frontiere Schengen¹⁴. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto del protocollo per la sicurezza sanitaria del trasporto aereo in relazione alla Covid-19¹⁵ redatto dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e dall'ECDC, e delle considerazioni sulle misure relative ai viaggi per ridurre la diffusione della Covid-19 nella zona UE/SEE pubblicate in una relazione dell'ECDC¹⁶.

La Commissione raccomanda di:

- **prorogare l'applicazione dell'attuale restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE fino al 30 giugno 2020.** Applicando il meccanismo di coordinamento di cui al punto IV, tale periodo intermedio dovrebbe servire alla Commissione e agli Stati membri per **preparare l'elenco di paesi terzi per i quali possono essere revocate le restrizioni dei viaggi a partire dal 1° luglio 2020.** L'elenco dovrebbe essere aggiornato periodicamente in linea con i criteri esposti nella presente comunicazione. Per quanto riguarda tutti i paesi terzi che al 30 giugno non figurano nell'elenco, la Commissione raccomanda che gli Stati membri proroghino la restrizione dei viaggi non essenziali fino a quando tali paesi saranno inclusi nell'elenco;
- **revocare l'applicazione della restrizione dei viaggi non essenziali dai seguenti paesi/partner a partire dal 1° luglio 2020:**
 - Albania
 - Bosnia-Erzegovina
 - Kosovo¹⁷
 - Montenegro
 - Macedonia del Nord
 - Serbia.

Per i paesi per i quali non è stata presa la decisione di porre fine alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, le esenzioni¹⁸ dovrebbero essere modificate come segue:

¹⁴ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

¹⁵ <https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol>

¹⁶ Consultabile all'indirizzo <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/considerations-travel-related-measures-reduce-spread-covid-19-eueea>.

¹⁷ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

¹⁸ Elencate nella comunicazione COM(2020) 115.

- a) i cittadini dell'UE, i cittadini degli Stati associati Schengen e i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione europea, nonché i loro familiari, **dovrebbero essere esentati dalla restrizione dei viaggi, indipendentemente dal fatto che facciano o meno rientro a casa.** Gli Stati membri possono tuttavia adottare misure appropriate, ad esempio imporre a tali persone di sottoporsi ad autoisolamento o a misure analoghe qualora provengano da un paese terzo per il quale è mantenuta la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali, a condizione che essi impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini;
- b) le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale¹⁹ dovrebbero essere ampliate per includere anche:
- i cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi di studio;
 - i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati se il loro lavoro è necessario dal punto di vista economico e non può essere posticipato o svolto all'estero.

¹⁹ Cfr. nota 7.